

## MANCANZA DELLA FEDE NEL MATRIMONIO. CONSEGUENZE PASTORALI, DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

IOSIF IACOB<sup>1</sup>

**Abstract:** There are innumerable implications and consequences that can arise from lack of faith in the realization of the sacrament of marriage. Given that they have the right to realize marriages, it is important for all, Catholics and non-Catholics, believers and non-believers, to understand to what extent the canonical norm distinguishes between marriages that have as subjects Christian Catholic believers or Christian Catholics with a weakened faith, or Catholics who have lost their faith and no longer live their baptismal commitment. Starting from the value of baptism and finishing with the right to reject the sacramental reality of marriage, the different theories wish to highlight how complex the problem of lack of faith in marriage is. At the same time, there are also the aspects of intentionality, of the positive act of the will, of error, of the exclusion of sacramentality that may be the consequence of a wrong way of perceiving the importance of faith and of not living and acting on the basis of this great gift that helps us plan our life, collaborating with the will of God. The canonical norm tries to put us on the right track in which the faith and the true will to realize the marriage help and complement each other.

**Keywords:** Faith, baptism, marriage, baptized, unbeliever, consent, sacramentality, positive act of the will, ius connubii.

### 1. Il problema attuale dei battezzati non credenti

È ben noto che un requisito per la validità di un consenso matrimoniale è costituito dalla forma canonica prevista nel can. 1099 del Codice Pio Benedettino e ripresa anche, in una forma un po' diversa, nel can. 1117 del Codice del 1983. Il principio generale esposto in questo canone consiste nel richiamo ad un particolare atteggiamento da parte dei soggetti alla normativa ecclesiastica. In tal modo,

---

<sup>1</sup> Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, email: iosifiac@yahoo.com

perché un matrimonio sia valido si richiede che almeno uno dei contraenti sia cattolico e che venga fatto con la forma canonica prevista dal Codice<sup>2</sup>.

A questo riguardo la necessità della forma canonica nel CIC del 1983 riveste un'altra dimensione rispetto a quella del CIC del 1917, in quanto in questo ultimo sono presi in considerazione tutti i battezzati, invece nell'attuale viene applicato solo ai soggetti della Chiesa Cattolica<sup>3</sup>.

Il canone chiarisce il termine "cattolico" in modo tecnico facendo direttamente riferimento al battesimo. Cattolico è dunque: a) una persona che abbia ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica; b) una persona che, anche se battezzata in un'altra chiesa, sia stata accolta nella Chiesa cattolica. Questi sono i criteri in base ai quali il Codice applica la forma canonica. A questi, il canone aggiunge una specificazione. Non è tenuto alla forma canonica il battezzato che ha commesso il delitto di lasciare con un atto formale la Chiesa cattolica<sup>4</sup>.

Di fronte a questa normativa si pone il problema dove possono essere collocati, nella società attuale, gli innumerevoli casi di battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, che non si sono separati da essa con atto formale, ma che in pratica vivono come se non facessero parte di essa. In altre parole, in base ai criteri sopra esposti, fino a che punto sono soggetti alla forma canonica i cattolici non credenti o quelli che hanno avuto la fede e l'hanno persa o anche quelli che, battezzati, non hanno mai vissuto l'impegno del loro battesimo?

L'esistenza di questa realtà ha suscitato negli anni '80, in vista della preparazione del nuovo Codice, la necessità di rivedere la dottrina riguardante il sacramento del matrimonio. In questo modo sono state avanzate certe proposte a partire dall'abolizione della forma canonica, la negazione del principio di inseparabilità tra contratto e sacramento, fin ad arrivare a sostenere l'esigenza della fede personale per la validità del consenso matrimoniale<sup>5</sup>.

La realtà riguardante il valore della forma canonica diventa sempre più complicata quando viene messa in discussione la convenienza della sua scelta in vista

---

<sup>2</sup> Cf. J. F. CASTAÑO, *Il sacramento del Matrimonio*, Roma, 1992, 440-452.

<sup>3</sup> Cf. J. F. CASTAÑO, *Il sacramento del Matrimonio*, Roma, 1992, 447-448.

<sup>4</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, Pamplona, 1997, 169.

<sup>5</sup> Cf. J. B. SEQUEIRA, *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramental?*, Cerf, 1985, 578.

della validità e nello stesso tempo nei riguardi dell'inseparabilità tra la scelta del matrimonio naturale e il matrimonio sacramentale<sup>6</sup>.

La convenienza della forma canonica viene collegata alla possibilità di scelta che i cattolici hanno tra il matrimonio civile e quello religioso in base alle trasformazioni dottrinali e giuridiche in cui si passa da un sistema del matrimonio civile sussidiario, ad un sistema facoltativo o obbligatorio. In questa maniera nei nostri giorni esiste un numero sempre più grande di cattolici che optano solo per il matrimonio civile. Questa scelta, in base alla prassi tradizionale della Chiesa, non è effettiva a livello sacramentale; avrà effetto solo civile e si esercita in modo soggettivo la parte minima dello "ius connubii". In effetti, ad un battezzato non credente interessa veramente poco quale sia la posizione della Chiesa nei riguardi del valore che ha il matrimonio civile e quello sacramentale<sup>7</sup>.

Come dato di fatto l'esclusione della forma canonica dipende dai seguenti motivi: mancanza di fede; pensare di non aver una fede abbastanza sviluppata per contrarre il sacramento (problemi dell'educazione della persona); evitare i preparativi pastorali che molte volte diventano più impegnativi; scelta del matrimonio civile come una tappa esperienziale, il cosiddetto "matrimonio di prova"<sup>8</sup>.

Nella dottrina e nella prassi della Chiesa l'unione civile dei cattolici non costituisce un vero matrimonio, cioè non si contrae oggettivamente né su un piano ontologico né su un piano giuridico il matrimonio sacramentale, in quanto il patto matrimoniale tra uomo e donna è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento. Per questo motivo tra i battezzati non può esistere un vero matrimonio che non sia sacramento<sup>9</sup>.

In che modo, in questo caso, si possono mettere insieme, per un cattolico non credente, il diritto naturale di sposarsi e la libertà di coscienza con le direttive imposte della Chiesa per contrarre un vero matrimonio? Si potrebbe pensare che per un battezzato non credente tutte le vie per contrarre un matrimonio siano

---

<sup>6</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, Pamplona, 1997, 171.

<sup>7</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, 172.

<sup>8</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *Implicaciones doctrinales del matrimonio civil de los católicos*, in *Ius canonicum*, XIX, 1979, 79.

<sup>9</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, 176.

precluse fino a quando rinuncia formalmente all'appartenenza alla Chiesa, non essendo più dunque soggetto all'obbligatorietà della forma; oppure si adatta a tutte le condizioni che la Chiesa esige in vista della validità del suo matrimonio, indifferentemente dalla sua posizione personale<sup>10</sup>.

L'analisi alle domande sopra menzionate viene fatta in una doppia prospettiva, non toccando la soluzione tradizionale che dà la dottrina della Chiesa. Tali prospettive in molti punti mancano di precisione confondendo i piani teologico, giuridico e pastorale e mescolando i concetti di validità, fruttuosità ed efficacia. Queste prospettive hanno come fonte la visione secolarizzata del matrimonio<sup>11</sup>.

Il primo punto di vista è quello proposto dal gruppo di studiosi più moderati. In base ad esso si cerca di attribuire al matrimonio dei cattolici non credenti o non praticanti le stesse circostanze di un matrimonio misto avendo come fondamento il Moto Proprio "Matrimonia mixta" del 1970 di Papa Paolo VI<sup>12</sup>, in cui anche se rimane ferma la necessità della forma canonica come norma generale, le Conferenze Episcopali hanno la possibilità di emanare norme nuove che possono prevedere la dispensa nel caso di matrimoni misti. Se si ammettesse questa forma si darebbe l'avvio all'accettazione in base alla dispensa della canonizzazione della forma civile. Però, anche mediante la dispensa dalla forma canonica, si realizza il matrimonio sacramentale in quanto, la richiesta di essere dispensato significa già un riconoscimento oggettivo che si dà a quel certo modo di contrarre, rimanendo così in contrasto con le proprie condizioni antisacramentali e si attribuiranno all'atto civilmente realizzato delle ripercussioni religiose<sup>13</sup>.

Un'altra soluzione proposta dal gruppo moderato è quella della abolizione della forma canonica e canonizzazione della forma civile. Così facendo, si dà occasione ai cattolici, che rifiutano di contrarre il matrimonio davanti alla Chiesa, di poter realizzare il matrimonio, in quanto non si può imporre ad una persona

---

<sup>10</sup> Cf. J. B. SEQUEIRA, *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramentel?*, Cerf, 1985, 579-580.

<sup>11</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, 177.

<sup>12</sup> PAOLO P. VI: Moto Proprio *Matrimonia mixta*, 31 marzo 1970, in *EV* 3, 2415-2747.

<sup>13</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, 179-180.

di ricevere il sacramento se non vuole, insieme ad una cerimonia che lui rifiuta<sup>14</sup>. Questa proposta, più che una effettiva soluzione, rappresenta un mutamento di visione, focalizzando l'attenzione solo al livello superficiale e trascurando i rischi che può comportare un atto civile a livello religioso, come notato poco prima.

La seconda prospettiva è più radicale. Essa propone come soluzione al problema attuale dei battezzati non credenti, il riconoscimento dello "ius connubii", cioè la possibilità di contrarre il matrimonio naturale attraverso la forma civile. Con altre parole, occorre realizzare una rottura tra il matrimonio naturale e quello sacramentale attribuendo un valore naturale al matrimonio civile. In questo senso il battezzato ha la possibilità di scegliere tra un vero matrimonio non sacramentale e il matrimonio sacramentale della Nuova Legge. Il matrimonio naturale contiene il "sacramentum naturae" finché, attraverso la fede, il battezzato entrerà nel mistero di Cristo e della Chiesa. In questo senso il matrimonio naturale diventa come preludio e preparazione del nuovo matrimonio sacramentale della nuova legge<sup>15</sup>.

In base al canone 1055, è chiaro che questa proposta non può essere ammessa. E questo avviene per tre ragioni: a) la proposta ha come fondamento, la separazione tra contratto e sacramento; b) minimalizza, se non proprio svalorizza, il carattere battesimale; c) si sopravvaluta la fede, il rito e l'intenzione sacramentale del matrimonio<sup>16</sup>.

In ogni caso è necessario riaffermare il grande valore della forma canonica che nel tempo ha contribuito a valorizzare in modo oggettivo e visibile la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio. Questa giurisdizione potrà scomparire pian piano se non sarà protetta dall'esercizio della forma canonica "ad validitatem". In questo modo contrarre il matrimonio di fronte alla Chiesa è più che una formalità<sup>17</sup>. Proteggendo la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio si salva-

<sup>14</sup> Cf. Ph. BEGUERIE, *Problemes actuels dans la pastorale du mariage*, in *La Maison-Dieu*, CXXVII, 1976, 25.

<sup>15</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *Implicaciones doctrinales del matrimonio civil de los católicos*, in *Ius canonicum*, XIX, 1979, 98-100.

<sup>16</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *Implicaciones doctrinales del matrimonio civil de los católicos*, in *Ius canonicum*, XIX, 1979, 100.

<sup>17</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, 185-194.

guarda il matrimonio stesso e ancora di più il suo substrato sacramentale, per cui esso non ha solo ragioni giuridiche ma anche teologiche.

## 2. Il valore della fede e il consenso matrimoniale

L'incidenza della fede sulla validità del matrimonio ha una sua forte risonanza. Come abbiamo avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, questa incidenza non avviene in modo diretto, ma può condizionare indirettamente il consenso degli sposi<sup>18</sup>. Tuttavia in una sentenza coram Staffa si legge: "Qualcuno in quanto non ha la fede o l'ha persa può rifiutare nel matrimonio il carattere sacramentale. Con tutto ciò dando il suo consenso nel modo prescritto, per lo stesso fatto tra i battezzati si realizza il sacramento, in quanto la sua realizzazione non dipende dalla volontà di colui che sposa ma dalla volontà di Cristo"<sup>19</sup>.

Nel canone 1057 § 1 e 2 troviamo il fondamento del patto matrimoniale che viene espresso in questo modo: "l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili" e nel paragrafo 2 troviamo la chiarificazione del termine consenso "l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio"<sup>20</sup>.

In questo senso la fede incide sul matrimonio in quanto rapportata e inserita o meno in questo atto di volontà o, più esattamente, l'atto di volontà sia inserito e realizzato alla luce della fede o meno. Come esplicitazione a questa affermazione, che non deve essere interpretata in senso stretto, non è possibile far dipendere direttamente l'atto di volontà dalla fede. Facciamo appello in questo modo alla nozione di errore di diritto ed esclusione con atto positivo di volontà. In seguito, cercheremo di vedere esattamente in che modo questi due vizi del consenso possono intaccare la sacramentalità del matrimonio o in che modo essi hanno rilevanza sul matrimonio naturale che è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Mancanza della fede e il consenso matrimoniale*, in *Matrimonio, fede e sacramento*, Padova, 1988, 60.

<sup>19</sup> c. Staffa, 5 agosto. 1949, in *SRRD* 41 (1959), 46-469.

<sup>20</sup> Can. 1057 § 1 § 2, in *CIC* 1983.

<sup>21</sup> Cf. Can. 1055 § 1 in *CIC* 1983

## 2.1. L'esclusione della sacramentalità e il valore del consenso

L'esclusione o simulazione rappresenta la positiva volontà prenuziale di operare una discrepanza tra il consenso interno e la sua manifestazione esterna<sup>22</sup>. In questo senso, il matrimonio come istituzione è voluto ma, viene rifiutato il sacramento e di conseguenza viene esclusa con atto positivo di volontà la sacramentalità; abbiamo dunque un patto realizzato invalidamente<sup>23</sup>.

L'esclusione con atto positivo di volontà si può realizzare in due modi, con due atteggiamenti ormai classici, quello della simulazione e quello della condizione<sup>24</sup>.

Nei riguardi dell'esclusione, le posizioni sono molte diverse, sia per quanto riguarda il concetto sia per le conseguenze che l'esclusione con atto positivo di volontà può produrre.

Dopo il Codice del 1917, l'opinione prevalente della dottrina metteva in luce l'impossibilità di poter escludere con un atto positivo di volontà la sacramentalità nello stesso modo e avendo gli stessi effetti, con il quale si escludevano le proprietà essenziali del matrimonio: l'unità e l'indissolubilità. Perciò, la sacramentalità può essere esclusa se insieme ad essa viene escluso anche il matrimonio stesso<sup>25</sup>.

Sostenitore e promotore di questa concezione è il cardinale Gaspari. In questa prospettiva, in base a questa concezione, ci vengono proposte due ipotesi.

La prima è quella in cui i contraenti escludono con intenzione mentale solo la "ratio sacramenti" nel senso di voler contrarre il matrimonio ma non il sacramento "volo matrimonium sed nolo sacramentum". In questo caso abbiamo un vero matrimonio valido e un vero sacramento<sup>26</sup>

A ragione di questa validità sta la volontà assoluta o prevalente di contrarre il matrimonio coesistente con la volontà di escludere la sacramentalità. La seconda è inefficace in comparazione alla prima che è assoluta. Per cui, se l'intenzione del ministro (nel nostro caso sono gli stessi contraenti) è necessaria perché si metta

<sup>22</sup> Cf J. F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma, 1992, 379-380.

<sup>23</sup> Cf. Can. 1101 § 2 in CIC 1983.

<sup>24</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Mancaza della fede e il consenso matrimoniale* in *Matrimonio, fede e sacramento*, Padova, 1988, 64.

<sup>25</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI, 1996, 224.

<sup>26</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Mancaza della fede e il consenso matrimoniale* in *Matrimonio, fede e sacramento*, Padova, 1988, 64.

in atto il rito sacramentale, dall'altra parte sta nella volontà di Dio che questo rito abbia veramente valore sacramentale e produca i suoi effetti<sup>27</sup>.

La seconda ipotesi sta nell'orientamento dei contraenti di rifiutare la sacramentalità, in tal modo che essi escludono anche la volontà del consenso nel caso in cui si realizzasse la sacramentalità; "contraggo ma non voglio il sacramento e se dovesse sorgere il sacramento allora non voglio il matrimonio". In questo senso la volontà di escludere il sacramento dalla propria realtà matrimoniale è così forte che non rimane nessuna predisposizione di realizzare il matrimonio in presenza del fattore sacramentale. Escludendo la "ratio sacramenti" si esclude in questo caso lo stesso matrimonio, con conseguente mancanza del vero consenso. L'intenzione mentale di escludere, che nel precedente caso coesisteva con la volontà di contrarre il matrimonio, diventa esplicito e positivo atto di volontà, che fa prevalere l'esclusione rispetto all'intenzione di contrarre il matrimonio<sup>28</sup>.

In base al canone 1101 § 2, si è molto discusso se l'esclusione della dignità sacramentale si deve includere nella simulazione totale o in quella parziale. Se viene inclusa in quella parziale, la dignità sacramentale deve essere vista come un elemento o proprietà essenziale del matrimonio. In questo caso, c'è la volontà di costituire un rapporto matrimoniale però, mediante l'esclusione della dignità sacramentale, questo matrimonio viene privato di un aspetto che l'ordinamento della Chiesa ritiene essenziale e ineliminabile in ogni vero matrimonio<sup>29</sup>. Se invece, a causa del fatto che un contratto matrimoniale tra battezzati non può essere separato dal sacramento, in questo caso venendo esclusa la sacramentalità si esclude lo stesso matrimonio; siamo dunque in un caso di esclusione totale; questa essendo anche l'opinione prevalente presente nella dottrina e seguita anche dalla giurisprudenza.

Di fronte all'opinione prevalente, sostenuta da Gaspari, verso la seconda metà degli anni '70, si inserisce il pensiero innovativo di Grocholewski. Nella sua posizione, in base all'inseparabilità tra il matrimonio naturale e quello sacramentale

<sup>27</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Mancanza della fede e il consenso matrimoniale* in *Matrimonio, fede e sacramento*, Padova, 1988, 64.

<sup>28</sup> Cf. C. BURKE, *La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche*, in *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano, 1995, 148.

<sup>29</sup> Cf. D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, con particolare riferimento ai battezzati non credenti*, in *Quaderni "Studio Rotale"*, IV, Roma, 1989, 26.



per i battezzati, si può constatare la nullità del matrimonio per l'esclusione della sacramentalità, avendo anche come possibile causa la mancanza della fede dei contraenti o di almeno uno di loro, in quanto la sacramentalità viene considerata come una proprietà essenziale alla pari con l'unità e l'indissolubilità vista però, solo in base agli effetti che possono verificarsi da un atto positivo di volontà diretto all'esclusione, e non in modo categorico come proprietà o elementi uguali a quelli sopra menzionati, come vedremo un po' più avanti<sup>30</sup>.

Nello stesso tempo, la proposta di Grocholewski era quella di integrare la dignità sacramentale nello schema dei "tria bona" di Sant' Agostino. Oltre ai tre beni comuni a tutti i matrimoni, ce n'è uno specifico del matrimonio cristiano che è il bene della sacramentalità<sup>31</sup>.

A questo punto interviene un problema terminologico. In genere, "la dottrina canonistica limita la simulazione alla sola esclusione degli elementi essenziali del contratto, cioè dei "tria bona matrimonii". Si noti che spesso nella dottrina e anche nella giurisprudenza si fa notevole confusione tra il "bonum sacramenti" e l'indissolubilità del vincolo, come anche tra il "bonum fidei" e l'unità, in quanto proprietà essenziale del matrimonio"<sup>32</sup>.

Di fronte alla confusione già esistente, Grocholewski propone un cambiamento di terminologia. Per cui, l'indissolubilità sarà vista in riferimento al "bonum vinculi" rimandando l'espressione "bonum sacramenti" per designare la sacramentalità come caratteristica propria del matrimonio cristiano<sup>33</sup>.

Nell'enciclica *Casti Connubii* viene indicato come nucleo del "bonum sacramenti" tanto l'indissolubilità quanto la sacramentalità del matrimonio<sup>34</sup>. Grocholewski, piuttosto che includerla tra i beni del matrimonio individuati da Sant' Agostino, considera la sacramentalità come un bene a sé stante che sopravvie-

<sup>30</sup> Cf. J. J. BOYER, *Dignité sacramentelle du mariage et jurisprudence*, in *L'Année Canonique*, XXXIX, 1997, 68.

<sup>31</sup> Cf. J. J. BOYER, *Dignité sacramentelle du mariage et jurisprudence*, in *L'Année Canonique*, XXXIX, 1997, 69.

<sup>32</sup> D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, con particolare riferimento ai battezzati non credenti*, in *Quaderni "Studio Rotale"*, IV, Roma, 1989, 27.

<sup>33</sup> Cf. J. J. BOYER, *Dignité sacramentelle du mariage et jurisprudence*, in *L'Année Canonique*, XXXIX, 1997, 69-70.

<sup>34</sup> Pio PP. XI, Lettera Enciclica *Casti Connubii* 38-46, in AAS, 22 (1930), 550-554.

ne ai tre beni del matrimonio naturale. La sacramentalità viene vista in questo modo come una realtà che rinforza gli altri beni e come mezzo di santificazione<sup>35</sup>.

In questa prospettiva Grocholewski ha fatto la distinzione tra un'analisi dell'esclusione dal punto di vista ontologico e dal punto di vista psicologico<sup>36</sup>.

Nell'ordine ontologico se viene esclusa una qualsiasi delle proprietà del matrimonio si esclude il matrimonio stesso e dunque non se ne può contrarre uno vero. A questo livello, qualsiasi tipo di esclusione implica in modo diretto l'esclusione del matrimonio stesso.

Nel piano psicologico invece interviene la distinzione tra simulazione totale e simulazione parziale, come previsto anche dal Codice nel canone 1101 § 2. In base all'atteggiamento personale di coloro che contraggono, è possibile fare l'analisi tanto dalla prospettiva della simulazione totale che porta all'esclusione del patto matrimoniale sacramentale quanto da quella della simulazione parziale in cui la dignità sacramentale figura come una proprietà essenziale.

Una certa confusione può nascere nel momento in cui tra il dato ontologico e quello psicologico si realizza uno sbilanciamento, nel senso di sviluppare il discorso sull'esclusione delle proprietà essenziali del matrimonio a livello puramente psicologico da una parte, e situare e sviluppare il ragionamento sull'esclusione della dignità sacramentale sul piano ontologico dall'altra<sup>37</sup>.

## 2.2. *L'errore circa la sacramentalità e la validità del consenso*

L'errore, come fenomeno e fattispecie che possa intaccare la validità del matrimonio rappresenta una falsa conoscenza di una situazione reale e si concretizza nel formulare un falso giudizio su di essa ossia nell'affermare e sostenere il falso come vero<sup>38</sup>. Nella normativa attuale, in base al canone 1099, questa fattispecie non vizia il consenso con la condizione che non determini la volontà. "L'errore

<sup>35</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI, 1996, 231-232.

<sup>36</sup> Cf. J. J. BOYER, *Dignité sacramentelle du mariage et jurisprudence*, in *L'Année Canonique*, XXXIX, 1997, 68.

<sup>37</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI, 1996 (II), 226.

<sup>38</sup> Cf. A. STANKIEWICZ, *L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica*, in *Periodica*, LXXXIII, 1994, 635.

circa l'unità e l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà”<sup>39</sup>.

La normativa dell'attuale codice riprende, nelle linee generali, i principi che si trovano in quella del precedente codice sotto una diversa formulazione<sup>40</sup>. In base alla formulazione del precedente codice<sup>41</sup>, la dottrina analizza l'errore di diritto in base a due fattispecie: “error simplex” ed “error dans causam contractui”.

La dottrina, sull'incidenza dell' “error simplex”, non ha nessuna difficoltà nell'affermare la sua irrilevanza in quanto esso nasce nell'intelletto e si consuma in esso; in altri termini non ha alcuna rilevanza sulla volontà della persona.

“Error dans causam contractui” o l'errore motivante, invece, genera delle difficoltà in quanto esso ha incidenza sulla volontà. L'oggetto di questo errore non è costituito su elementi individuali e soggettivi della persona, ma sulle proprietà essenziali e sulla dignità sacramentale del matrimonio. In altre parole essa poggia su quelle rappresentazioni intellettive che interessano la volontà nel compiere il negozio giuridico. Per cui gli effetti non restano confinati solo a livello intellettuale e psicologico, ma influiscono anche sulla volontà nell'indirizzarsi verso un certo oggetto o fatto<sup>42</sup>.

Da un altro lato, le proprietà essenziali, appartenendo alla sostanza del matrimonio, non devono essere direttamente e necessariamente volute, in quanto la loro attuazione non dipende dalla volontà dei contraenti ma da quella divina. In questo senso, l'errore su di esse che non incide sulla volontà dei soggetti non ha nessuna rilevanza giuridica<sup>43</sup>.

A questo punto occorre ricordare la differenza tra l'errore sulla identità e sulla sostanza del matrimonio, regolata nel canone 1082 § 1 del codice del 1917, nel quale si prevede l'efficacia invalidante e l'errore sulle proprietà essenziali del

---

<sup>39</sup> Can. 1099 in *CIC* 1983.

<sup>40</sup> Cf A. STANKIEWICZ, *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Apolinaris*, LVII, 1987, 547.

<sup>41</sup> Cf. Can. 1084, in *CIC* 1917.

<sup>42</sup> Cf A. STANKIEWICZ, *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Apolinaris*, LVII, 1987, 553.

<sup>43</sup> Cf A. STANKIEWICZ, *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Apolinaris*, LVII, 1987, 553.

matrimonio, ossia “error simplex” che, come abbiamo già notato, non incide sul consenso matrimoniale<sup>44</sup>.

Nei riguardi degli effetti che l’errore può produrre, in base alla normativa del codice Pio Benedettino, era sufficiente solo l’abbinamento dell’errore con l’atto positivo di volontà che mirava all’esclusione delle proprietà essenziali (can. 1086 § 2) per poter intaccare la validità. In questo caso però, l’efficacia giuridica non è più attribuita all’errore bensì ad altre due fattispecie, vale a dire o alla condizione contro la sostanza del matrimonio<sup>45</sup> oppure all’atto positivo di volontà col quale viene esclusa una delle proprietà essenziali del matrimonio<sup>46</sup>.

La nuova impostazione della norma con le modifiche apportate dalla Pontificia Commissione per la revisione del Codice Pio Benedettino, apporta una notevole innovazione. Rimosso l’aggettivo “simplex” e sostituita l’espressione “*dummodo non aficiat voluntatem*” il canone prende un’altra forma. Nello stesso tempo, il progetto del nuovo canone si riferiva soltanto all’errore circa l’indissolubilità e l’unità del matrimonio non ricordando la dignità sacramentale<sup>47</sup>.

Il nuovo progetto ha creato delle perplessità riguardo al nuovo inciso e alla omissione della trattazione circa la dignità sacramentale, non essendo compatibile con la ragione fondamentale dello studio sulla normativa del matrimonio, che è proprio quella del matrimonio sacramento. Per cui, in seguito, viene modificato<sup>48</sup> e, in base alle raccomandazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, viene inserita anche la clausola relativa alla dignità sacramentale<sup>49</sup>. Nella nuova normativa, l’irrilevanza dell’errore di diritto, che non determina la volontà, ha due principali ragioni<sup>50</sup>: a) in quanto il falso giudizio sulle proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio non modifica il minimo richiesto per la formulazione del consenso coniugale in base al canone 1096 §1; b) la compa-

<sup>44</sup> Cf A. STANKIEWICZ, *L’errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica*, in *Periodica*, LXXXIII, 1994, 638-639.

<sup>45</sup> Cf. Can. 1092, in *CIC* 1917

<sup>46</sup> Cf. Can. 1086 § 2, in *CIC* 1917.

<sup>47</sup> Il canone sull’ “error iuris” nello schema “*De sacramentis*”: “*Error circa matrimonium unitatem vel indissolubilitatem, dummodo non aficiat voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem*”, in *Communicationes*, 7, 1975, 37-40.

<sup>48</sup> Da diverse espressioni proposte viene scelta l’attuale. in *Communicationes* 9, 1977, 373.

<sup>49</sup> Cf. *Communicationes* 15, 1983, 233.

<sup>50</sup> Cf A. STANKIEWICZ, *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Apolinaris*, LVII, 1987, 560.

tibilità tra l'errore che non intacca la volontà e il consenso, rimanendo stabile la presunzione giuridica sulla conformità del volere interiore, con la manifestazione di volontà nella celebrazione del matrimonio, in base al canone 1101 § 1.

In base a questa normativa dobbiamo fare la stretta distinzione tra: l'errore che non determina la volontà e l'errore pervicace o radicato che può essere in tal modo radicato nella persona da influire la sua volontà<sup>51</sup>.

Il primo tipo di errore non influisce sulla realizzazione del patto coniugale in quanto l'intelletto e la volontà sono due facoltà differenti, e non necessariamente l'errore supera la sfera intellettuale. Così rimane la possibilità che nell'intelletto possa formarsi una convinzione erronea che il matrimonio è una realtà solo terrena, non sacramentale, e nello stesso tempo la volontà può essere indirizzata al matrimonio così come esso è – si realizza dunque un semplice consenso alla realtà matrimoniale come tale-.

Per quanto riguarda invece il secondo tipo di errore, questo può essere talmente forte e radicato nella persona da invadere la sua volontà. In questo modo il contraente si orienta con un atto positivo di volontà conformando alle sue proprie idee il matrimonio<sup>52</sup>.

In base alle distinzioni sopra riportate possiamo dare una visione generale della figura dell'errore determinante così come viene presentato nella sistematica del Codice. La maggioranza degli autori riconducono l'errore determinante la volontà ad una esclusione implicita di una delle proprietà essenziali o della sacramentalità del matrimonio<sup>53</sup>. Altri invece sostengono che l'errore determinante la volontà equivale alla condizione implicita oppure all'errore che condiziona la volontà<sup>54</sup>. Nello stesso tempo esiste un notevole numero di autori che vedono l'errore determinante come una figura giuridica propria che anche se non del tutto chiara, questa visione, al livello pratico può avere una grande risonanza in quanto si configurerebbe un nuovo capo di nullità<sup>55</sup>.

<sup>51</sup> Cf. K. BOCCAFOLLA, *El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio*, in *Ius Canonicum*, LIX, 1995, 157.

<sup>52</sup> Cf. K. BOCCAFOLLA, *El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio*, in *Ius Canonicum*, LIX, 1995, 158-159.

<sup>53</sup> Su questa linea si trovano autori come: De Paolis, P. Moneta, M. Berti.

<sup>54</sup> Sono di questo parere: U. Navarrete, R. Seres.

<sup>55</sup> La trattazione dell'errore come capo di nullità autonomo viene sviluppata da: S. Villeggiante, P.A. Bonnet, A. Stankiewicz.

In conclusione, in base all'analisi fatta sul precedente e l'attuale codice, risulta che gli errori che vengono riportati dalla normativa, hanno rilevanza giuridica soltanto se vengono ricondotte all'unica figura dell'errore motivante in quanto solo esso può determinare la volontà<sup>56</sup>. Infatti, la maggioranza degli autori sostiene che l'efficacia invalidante dell'errore proviene, non solo dall'errore in se come falsa percezione o conoscenza di un fatto o un oggetto, ma da un atto positivo della volontà che specifica l'oggetto del consenso configurandolo secondo l'erronea concezione del contraente<sup>57</sup>.

### 2.3. *L'intenzionalità e l'atto positivo di volontà*

Prima di passare dall'analisi dottrinale a quella giurisprudenziale, sull'esclusione ed errore sulla dignità sacramentale del matrimonio, è opportuno rivolgere un'attenzione particolare a questi due elementi che contribuiscono in modo diretto alla realizzazione o meno del consenso matrimoniale.

Come si è visto anche nel primo capitolo, nel campo matrimoniale, stabilire in che modo l'intenzione del soggetto cooperi alla realizzazione del patto coniugale è di grande importanza. Per questa ragione è necessario vedere pure che tipo di intenzione viene richiesta. E' necessaria una intenzione esplicita o basta quella implicita o addirittura può esistere soltanto quella abituale perché si possa arrivare ad un vero consenso?<sup>58</sup>.

Ad ognuno di questi aspetti dell'intenzione corrisponde un particolare atteggiamento interiore della persona nella realizzazione dell'atto di volontà che compie. Nella dottrina e nella tradizione giurisprudenziale è ben consolidato il fatto che l'intenzionalità sacramentale non sia indispensabile. Per cui, rimaniamo fermi nell'affermare che per realizzare il consenso matrimoniale non sia necessaria l'intenzione esplicitamente indirizzata verso la sacramentalità<sup>59</sup>.

<sup>56</sup> Cf A. STANKIEWICZ, *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Apolinaris*, LVII, 1987, 563.

<sup>57</sup> Cf. J. KOWAL, *L'errore circa le proprietà essenziali e la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Periodica*, LXXXVII, 1998, 310.

<sup>58</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Mancanza della fede e il consenso matrimoniale*, in *Matrimonio, fede e sacramento*, Padova, 1988, 64.

<sup>59</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Mancanza della fede e il consenso matrimoniale*, in *Matrimonio, fede e sacramento*, Padova, 1988, 69.

Alcuni autori, facendo il paragone con gli altri sacramenti, sono propensi a sostenere l'idea della necessità dell'intenzione positiva indirizzata verso la sacramentalità e di fare ciò che fa la Chiesa. Essi utilizzano questa visione per poter ammettere e sostenere con più facilità l'esclusione della sacramentalità come un capo autonomo di nullità<sup>60</sup>.

L'Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*, al numero 68, con riferimento agli imperfettamente disposti a contrarre matrimonio ricorda che i nupturienti non necessariamente debbano avere consapevolmente la positiva intenzione di fare ciò che fa la Chiesa nel senso di orientare la volontà verso il matrimonio così come la Chiesa lo vuole, a patto che non indirizzino la volontà verso l'esclusione con atto positivo di una delle proprietà essenziali, la dignità sacramentale o il matrimonio stesso<sup>61</sup>.

L'atto positivo di volontà è la clausola più importante alla quale si fa riferimento nel canone 1101 § 2, dove si mette in evidenza che non è sufficiente la mancanza d'intenzione indirizzata o meno verso le proprietà essenziali o la dignità sacramentale a rendere nullo il matrimonio, ma è necessario un atto positivo di volontà che escluda le suddette proprietà. L'atto positivo che viene richiesto significa la decisiva intenzione di voler escludere una o più delle tre realtà elencate nel canone 1101 § 2<sup>62</sup>.

Nello stesso tempo, l'atto positivo di volontà non viene identificato con l'intenzione. Esso può esistere anche se viene manifestato implicitamente, cioè si concretizza mediante un comportamento indiretto del soggetto nel far escludere una delle realtà previste dal codice. Perciò, sono da evitare i casi estremi tendenti a considerare senza effetti l'atto di volontà nella mancanza dell'intenzione positiva e ad identificare l'intenzione positiva con l'atto positivo di volontà in se<sup>63</sup>. In conseguenza di ciò, anche nel caso della mancanza di fede che può avere un'incidenza indiretta al livello giuridico sul matrimonio, nelle due fattispecie che stiamo analizzando, si richiede la concordanza con l'atto positivo di volontà,

<sup>60</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI, 1996, 236.

<sup>61</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, 68; Z. GROCHOLEWSKI, *Esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI, 1996, 237-238.

<sup>62</sup> Cf. J. F. CASTAÑO, *Il sacramento del Matrimonio*, Roma, 1992, 384.

<sup>63</sup> Cf. J. F. CASTAÑO, *Il sacramento del Matrimonio*, Roma, 1992, 385-386.

questo rappresentando lo strumento affinché si rendano concrete le conseguenze specifiche dell'esclusione ed errore che determina la volontà. Rilevanza in questo senso sull'atto positivo di volontà ha tanto l'esclusione totale quanto l'esclusione parziale, quest'ultima facendo riferimento a due atteggiamenti di volontà contrari (almeno in parte), una di contrarre il matrimonio, l'altra di escludere specificamente una sua proprietà o elemento<sup>64</sup>.

#### 2.4. Ceni giurisprudenziali sull'esclusione ed errore

La dignità sacramentale, in rapporto all'oggetto del consenso matrimoniale, nel campo giurisprudenziale, soprattutto in base alla visione che offriva il Codice Pio Benedettino, è proprio la dimensione soprannaturale dello stesso matrimonio. La sacramentalità si colloca dunque su un piano diverso da quello sul quale si trovano gli altri elementi che costituiscono il vincolo coniugale. In questo senso non può essere valutato secondo gli stessi parametri delle proprietà essenziali o degli elementi del matrimonio<sup>65</sup>.

La dimensione sacramentale, essendo intrinseca alla donazione coniugale reciproca, porta come conseguenza che non è parte indispensabile nell'oggetto del consenso, cioè il volere in modo diretto ed espresso la sacramentalità<sup>66</sup>.

Nella giurisprudenza, in base al dato dottrinale, la fede non è valutata in modo necessario per la validità del sacramento. In questo modo certe sentenze arrivano ad affermare non solo la non necessità della fede per la validità del consenso ma anche la negazione stessa della fede senza impedire perciò la realizzazione del sacramento. "Per quanto riguarda i cattolici che rifiutano totalmente la fede non soltanto nei riguardi del sacramento ma similmente nei riguardi della di-

<sup>64</sup> Oggi, l'opinione prevalente è quella di prendere in analisi un unico atto di volontà indirizzato all'esclusione, anche se la volontà può essere attratta da due oggetti contrari, seguendo la volontà prevalente.

Cf A. STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel "Positivus voluntatis actus"*, in *Periodica*, LXXXVII, 1998, 275-279.

<sup>65</sup> Montserrat GAS-AIXENDRI, *Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota*, in *Ius Ecclesiae*, XIII, 2001, 135.

<sup>66</sup> Montserrat GAS-AIXENDRI, *Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota*, in *Ius Ecclesiae*, XIII, 2001, 136-137.



vinità di Cristo, il contratto è presunto valido e in conseguenza valido anche il sacramento<sup>67</sup>. Qui troviamo sufficiente la validità del contratto perché automaticamente si realizzi la sacramentalità.

Il problema sorge nel momento in cui la sacramentalità diventa oggetto di due vizi di consenso che nella giurisprudenza determinano due capi di nullità alternativi tra di loro: l'esclusione con atto positivo di volontà ed errore determinante la volontà<sup>68</sup>. Tra essi, la distinzione deve essere chiara e devono essere trattati in modo alternativo, l'errore o l'esclusione.

Per quanto riguarda la volontà simulatoria, in genere la giurisprudenza rotale esige un atto positivo di volontà contrario alla sacramentalità del matrimonio<sup>69</sup>, e prevalente sulla volontà di contrarre un vero matrimonio<sup>70</sup>. Quest'atto positivo di volontà è richiesto tanto nella fattispecie dell'esclusione quanto in quella riguardante l'errore che determina la libertà. Facendo riferimento all'errore pervicace, che influisce profondamente sulla volontà del contraente e la sua personalità essa è talmente radicata fino al punto da impedire di volere e agire in una maniera diversa rispetto al proprio modo di pensare. In altri termini l'oggetto che si presenta all'intelligenza del contraente si impone con una forza invincibile; una sentenza coram Pompedda afferma: "l'errore influisce sul consenso in tal modo che esso offre alla volontà un oggetto che è viziato nella sua essenza; in modo necessario dunque la volontà, cioè il consenso è viziato"<sup>71</sup>.

Nello stesso tempo viene previsto che per l'atto positivo di volontà non è sufficiente la semplice intenzione abituale, le tendenze, i desideri, le dichiarazioni o i giudizi erronei in quanto queste semplici disposizioni non possono assolutamente determinare la volontà<sup>72</sup>. Lo stesso atto non può essere neanche frutto dell'ignoranza in quanto neppure essa può determinare la volontà<sup>73</sup>, e perché

<sup>67</sup> c. FILIPIAK, 14 giugno 1957, in *SRRD*, 49 (1968), 491.

<sup>68</sup> Can. 1101 § 2 e 1099 in *CIC* 1983.

<sup>69</sup> c. DOHENY, 18 febbraio 1959, in *SRRD*, 51, 60; c. DE JORIO, 23 aprile 1975, in *SRRD*, 67, 355; c. BURKE, 23 giugno 1987, in *SRRD*, 79 (1992), 394.

<sup>70</sup> c. STAFFA, 5 agosto 1949, in *SRRD*, 41 (1959), 462-463; c. BOCCAFOLA, 15 febbraio 1988, in *SRRD*, 80 (1993), 89; c. GIANECCHINI, 14 luglio 1988, in *SRRD*, 80 (1993), 391-393; c. STANKIEWICZ, 25 aprile 1991, in *SRRD*, 83 (1994), 282.

<sup>71</sup> c. POMPEDDA, 17 marzo 1986, in *SRRD*, 78 (1991), 174-179.

<sup>72</sup> c. GIANNECCHINI, 18 dicembre 1996, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXIII, 1998, 566.

<sup>73</sup> c. GIANNECCHINI, 18 dicembre 1996, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXIII, 1998, 580.

l'atto positivo di volontà "procedere debet et congitione obiecti in quod dirigitur voluntas"<sup>74</sup>.

L'atto di volontà pertanto deve dirigersi verso l'oggetto che il contraente di fatto rifiuta, la sacramentalità nel nostro caso, perciò in presenza di ignoranza o errore, la natura soprannaturale del matrimonio non può essere rigettata con l'atto positivo di volontà in quanto il soggetto non ha piena conoscenza a causa della sua ignoranza nei confronti dell'oggetto verso il quale si indirizza la sua volontà. Per cui, il battezzato che ha abbandonato in pratica la religione, in mancanza di fede, chiedendo alla Chiesa di sposarsi, non rifiuta il sacramento in quanto il suo atteggiamento a questo riguardo è di totale indifferenza fondata sulla sua ignoranza. Così, chi vuole contrarre un vero matrimonio anche se non in piena conoscenza contrae validamente anche il sacramento<sup>75</sup>.

La dottrina e la giurisprudenza richiedono, per l'invalidità del matrimonio, una volontà prevalente che si diriga verso una realtà matrimoniale non sacramentale. In questo senso la retta intenzione matrimoniale non viene sopraffatta e l'ignoranza della sacramentalità o il semplice errore non intacca la sua validità. Anzi, neanche il semplice rifiuto del sacramento, se non intacca la volontà indirizzata verso un vero matrimonio, non ostacola la valida realizzazione di esso<sup>76</sup>.

Una eventualità particolare è rappresentata dalla negazione della fede, intesa come una opzione ideologica e depravazione morale come scelta di vita, che crea nei soggetti un blocco psicologico nei riguardi delle cose spirituali e in riferimento agli impegni che esse presuppongono. In questo caso risulta altamente improbabile la capacità di contrarre matrimonio sacramentale. In assenza della capacità di contrarre matrimonio non c'è neanche quella di assumere gli obblighi e gli oneri essenziali del matrimonio in base al canone 1095 § 3. A questo riguardo sono da evidenziare le sentenze coram Felici e coram Fiore<sup>77</sup>

<sup>74</sup> c. POMPEDDA, 16 gennaio 1998, in *SRRD*, 87 (1995), 4.

<sup>75</sup> c. GIANNECCHINI, 18 dicembre 1996, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXIII, 1998, 570.

<sup>76</sup> c. POMPEDDA, 9 maggio 1970, in *SRRD*, 62 (1980), 476; c. Gianneccchini, 14 luglio 1988, in *SRRD*, 80 (1993), 392.

<sup>77</sup> Daniel FALTIN, *Esclusione della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento ai battezzati non credenti*, in *Quaderni "Studio Rotale" IV*, 1984, 32-39; c. FELICI, 17 dicembre 1957, in *SRRD*, 49, 884; c. FIORE, 30 maggio 1988, in *Quaderni "Studio Rotale"*, II, 1988, 14-15.

Concludendo la nostra analisi giurisprudenziale sulla rilevanza della fede nel matrimonio, con particolare riguardo ai due capi di nullità, dell'esclusione e dell'errore, possiamo riassumere l'approccio nel modo seguente:

a) la giurisprudenza si presenta largamente divisa, con diverse sfumature e posizioni sull'incidenza che può avere la mancanza di fede nei nubendi. Nonostante tutto, sostiene concordemente che la mancanza di fede in sé non comporta la nullità del matrimonio.

b) in base al dato magisteriale anche la giurisprudenza, che richiama in tutte le sentenze che riguardano la sacramentalità il numero 68 della "*Familiaris Consortio*", richiede come disposizione minima la rettitudine d'intenzione, almeno implicita, di fare ciò che fa la Chiesa.

c) col tempo si è realizzato il passaggio dal considerare l'esclusione della sacramentalità rilevante al livello giuridico solo se con essa viene intaccato il matrimonio stesso, nel senso di esclusione totale all'accettazione del capo di nullità a sé stante nei riguardi dell'esclusione della sacramentalità come una delle proprietà matrimoniali. A partire dal 1978 viene messa in luce e sostenuta questa nuova tendenza che presenta e argomenta l'esclusione della sacramentalità come capo autonomo di nullità nello stesso modo dell'esclusione dei tre beni e delle proprietà essenziale<sup>78</sup>.

d) la corrente dominante della giurisprudenza, anche per quanto riguarda l'errore determinante la volontà, viene a riconoscere l'autonomia giuridica, l'efficacia giuridica indirizzata ad invalidare il consenso matrimoniale, anche se non mancano le opinioni contrarie<sup>79</sup>. In ogni caso, questa corrente richiede nel caso dell'errore gravemente deformante la mentalità del soggetto che sia provato in giudizio il passaggio dall'intelletto alla volontà. Perciò, non viene mai dichiarata la nullità per "error iuris", quando non è dimostrato il "transitus" (passaggio) dell'errore dall'intelletto alla volontà. In realtà, provare tale passaggio non è tanto facile poiché, esso opera soprattutto nelle circostanze concomitanti della realizzazione del patto coniugale.

<sup>78</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, Pamplona, 1997, 443-445.

<sup>79</sup> A STANKIEWICZ, *L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica*, in *Error determinans voluntatem*, Studi Giuridici XXXV, Città del Vaticano, 1995, 75-85.

### 3. Lo “*ius connubii*”

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha significato una grande svolta nell'approccio sulla dignità della persona umana, sulla libertà religiosa e sui diritti dell'uomo in genere. Questo viene realizzato in base alla coscienza che la Chiesa ha di se stessa e il modo in cui essa debba contribuire affinché l'uomo realizzi la sua vocazione<sup>80</sup>.

Il Concilio trattando della libertà religiosa lo fa in modo chiaro, partendo dal valore umano della persona nelle sue più profonde convinzioni anche se queste qualche volta possono essere erranee<sup>81</sup>.

La libertà dei figli di Dio è la condizione principale del popolo di Dio<sup>82</sup> che edifica la Chiesa viva alla luce e nella presenza della libertà nello Spirito Santo. Questa Chiesa ha come compito di offrire all'uomo le alternative giuste perché lui, nella libertà, possa arrivare a compiere la vocazione ricevuta, essa essendo il sacramento universale di salvezza<sup>83</sup>.

Nello stesso tempo il Concilio afferma la pretesa della libertà religiosa non soltanto come un diritto fondamentale ma anche come una esigenza sociale<sup>84</sup>. A questo diritto viene imposto anche un limite che consiste nel rispetto dei diritti altrui e del bene comune della società.

Entro l'ambito dei diritti dell'uomo e della libertà religiosa occorre inserire anche il tema che noi ci siamo proposti di sviluppare ossia il diritto al matrimonio. Esso si situa, in base alla dottrina conciliare, tanto nel piano di Dio quanto nella stessa natura umana<sup>85</sup>.

Possiamo già notare in questa affermazione un duplice aspetto su cui si basa questo diritto. Esso si trova inserito nella natura umana in quanto appartiene a

---

<sup>80</sup> La maggioranza dei documenti conciliari toccano in un modo o in un altro, da diverse prospettive, questi argomenti, ma in una maniera particolare lo fanno i seguenti: *Dignitatis humanae*, *Ad gentes*, *Gaudium et spes*, *Lumen gentium*.

<sup>81</sup> Cf. E. SCHILLEBEECKX, *L'eglise du Christ et l'homme d'aujourd'hui selo le Vatican II*, Lyon, 1965, 41.

<sup>82</sup> *Lumen gentium* 9; *Gaudium et spes* 41.

<sup>83</sup> *Ad gentes* 1; *Lumen gentium* 48.

<sup>84</sup> *Dignitatis humanae* 1, 7, 15.

<sup>85</sup> Cf. SEQUEIRA J. B., *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramental?*, Cerf, 1985, 539.

tutte le persone indifferentemente dal modo in cui possono essere suddivise in categorie. Da un'altra parte tale diritto è anche inserito nella condizione di essere battezzato. Per questo motivo, il battezzato, in quanto persona umana, ha il diritto di contrarre matrimonio sia nell'ambito della società secolare sia all'interno della propria chiesa, in base alle proprie scelte<sup>86</sup>.

Come è noto, la specificità del matrimonio sacramentale è quella di rappresentare una realtà naturale preesistente che è stata assunta da Cristo nel compimento del mistero della salvezza. Perciò il matrimonio come dato naturale è una realtà autonoma che precede la Chiesa Cattolica e ha valenza anche al di fuori della Chiesa Cattolica intesa in senso stretto<sup>87</sup>.

Prima di tutto dobbiamo affermare che anche se si tratta di un matrimonio in doppia impostazione, non si può parlare di due diritti diversi, quello naturale e quello del battezzato bensì di un unico diritto ripreso da diversi punti di vista. Il battezzato può esercitare il suo diritto fondamentale di scegliere lo stato di vita matrimoniale, però lo può fare soltanto mediante il matrimonio sacramentale. In questo senso lo "ius connubii" di un cristiano nonostante sia un diritto naturale radicato nella sua condizione umana è anche un diritto ecclesiale insito nella sua condizione di battezzato<sup>88</sup>.

Il codice riconosce ed afferma il diritto dell'uomo di contrarre il matrimonio in diversi momenti, tanto in modo esplicito quanto in modo implicito. Nel canone 1058 si afferma: "tutti possono contrarre il matrimonio se non hanno la proibizione del diritto"<sup>89</sup>.

Da questo canone si intravede già il fatto che, sebbene questo diritto sia di tutti, esso in certi casi può mancare. In altri termini, similmente a tutti i diritti anche il diritto di contrarre matrimonio non è né assoluto né illimitato. Perciò

---

<sup>86</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, Pamplona, 1997, 267.

<sup>87</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Mancaza della fede e il consenso matrimoniale in Matrimonio, fede e sacramento*, Padova, 1988, 40-42.

<sup>88</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, Pamplona, 1997, 267-268.

<sup>89</sup> Can 1058, in *CIC* 1983.

nell'esercitarlo si devono rispettare le condizioni minime per il suo valido ed effettivo esercizio (impedimenti, vizi, forma canonica)<sup>90</sup>.

In base alla realtà matrimoniale sopra esposta e ai diritti che corrispondono all'uomo nei riguardi del dato matrimoniale e davanti al dato di fatto di una più accentuata descristianizzazione, dove possono essere collocati coloro che a causa della mancanza di fede rifiutano contrarre il matrimonio religioso? In che modo si può accordare il diritto al matrimonio con l'impossibilità pratica di realizzare un vero matrimonio a causa della mancanza della fede, in base alle proprie scelte di vita, o in quanto per un battezzato il matrimonio è in

Uno dei punti nodali è rappresentato dalla forma canonica, nel senso che essa potrebbe contribuire in qualche modo a contestare lo "ius connubii" di coloro che non sono disposti a contrarre il matrimonio in base alle norme canoniche. Nel caso in cui non si possa ricevere il matrimonio sacramentale a causa della mancanza di fede e non possa realizzare nessun altro tipo di matrimonio, si può affermare che, viene intaccato lo "ius connubii". Nello stesso tempo, invece, anche se si dispensa dalla forma canonica, certe formalità canoniche devono essere messe in atto in base al diritto naturale. Si potrebbe salvaguardare il diritto al matrimonio, ma rimane intaccato il diritto alla libertà religiosa, siccome ci si riconosce lo stesso, soggetti alla forma mediante la dispensa. Queste problematiche riguardanti la forma canonica vengono a causa di una visione esagerata che offre la società attuale descristianizzata. La tradizione dottrinale della Chiesa si mantiene ferma sulla necessità della forma per la validità in quanto protegge tanto la dignità del matrimonio, quanto quella della persona<sup>91</sup>. ogni caso un sacramento<sup>92</sup>.

Per concludere possiamo affermare che il non credente rifiutando di contrarre il matrimonio nella Chiesa, in base anche all'analisi presentata e sostenuta dalla Commissione Teologica Internazionale, può creare una relazione psicologica, distinta da una relazione puramente transitoria ma non accettata dalla Chiesa come un vero matrimonio, sufficiente per compiere soggettivamente l'esigenza

<sup>90</sup> Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, Pamplona, 1997, 268-269.

<sup>91</sup> Cf. R. Navarro Valls, *La expresión legal del consentimiento matrimonial*, in *Rivista general de Legislación y Jurisprudencia*, LXX, 1975, 475.

<sup>92</sup> Cf. Can 1055 § 2, in *CIC* 1983.

dello “ius connubii” a livello pratico<sup>93</sup>. Sul piano ontologico, invece, il diritto dei credenti e dei non credenti o si adegua alla realtà (alla verità) o non rappresenta veramente un diritto. Per cui il battezzato in base al carattere indelebile si troverebbe in contro senso invocando il diritto di un valido matrimonio non sacramentale. Significherebbe invocare un diritto ipotetico e non reale. Credere che con questo diritto si salvaguarda la dignità e la libertà della persona significa pensare che la dignità e la libertà del battezzato può avere un riscontro autentico a margine della “historia salutis”<sup>94</sup>.

## Bibliografia

### Fonti

*Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano, 1992.

*Codex Iuris Canonici*, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae, 1917, in *Acta Apostolicae Sedis*, an. 9 (1917), pars II.

*Codice di diritto canonico*, testo ufficiale e versione italiana, sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense, e della Pontificia Università Salesiana, Roma, 1997<sup>3</sup>.

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Tesi sulla dottrina del matrimonio cristiano*, in *Enchiridion Vaticanum, Documenti ufficiali della Santa Sede* 6. 479-510.

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS:

- Const. ap.: *Gaudium et spes*, 1965 dec. 7, Romae, apud S. Petrum: const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis, in *Acta Apostolicae Sedis*, 58 (1966), 1025-1120.
- Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, 1963 dec. 4, Romae, apud S. Petrum: de sacra liturgia, in *Acta Apostolicae Sedis*, 56 (1964), 97-138.
- Decr.: *Apostolicam actuositatem*, 1965 nov. 18, Romae, apud S. Petrum: de apostolatu laicorum, in *Acta Apostolicae Sedis*, 58 (1966), 837-864.

<sup>93</sup> Commissione Teologica Internazionale, *Proposizioni sulla dottrina del matrimonio cristiano*, 3.5, in *Il Regn-documenti*, 17/1978, 475.

<sup>94</sup> Cf. T. Rincón Pérez, *El matrimonio cristiano, Sacramento de la creacion y de la redencion*, Pamplona, 1997, 285-286.

- Declar.: *Dignitatis Humanae*, 1965 dec. 7, Romae, apud S. Petrum: de libertate rel., in *Acta Apostolicae Sedis*, 58 (1966), 929-946.
- Concilio Ecumenico Vaticano II*, Costituzioni, decreti, dichiarazioni, Bologna 1995.
- Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, cura et studio H. DENZINGER, edizione bilingue, versione italiana a cura di A. LANZONI e G. ZUCCHERINI, curata da P. HÜNNERMANN, Bologna, 1996.
- GIOVANNI PAOLO PP. II: *Allocuzione agli uditori e avvocati rotali*, 1 febbraio 2001 in *L'Osservatore Romano*, Anno CXXI (26), del 2 febbraio 2001, 7.
- IOANNES PAULUS PAPA II: *Adhortatio apostolica Familiaris consortio*, 1981 nov. 22, Romae, apud S. Petrum, ad episcopos, sacerdotes et christifideles totius Ecclesiae Catholicae: de familiare christianae muneribus in mundo huius temporis, in *Acta Apostolicae Sedis*, 74 (1982), 92-149.
- LEONE PP. XIII: *Lettera Enciclica Arcanum divinae sapientiae*, 10 febbraio 1880, in *Acta Apostolicae Sedis*, 12 (1879-1880), 385-402.
- PAOLO PP. VI: *Lettera Enciclica Mysterium fidei*, 3 settembre 1965 in *Enchiridion Vaticanum, Documenti ufficiali della Santa Sede*, 2 (1963-1967), 406-443.
- PAOLO PP. VI: *Moto proprio Matrimonia mixta*, 31 marzo 1970, in *Enchiridion Vaticanum, Documenti ufficiali della Santa Sede*, 3 (1968-1970), 2415-2447.
- PIUS PP. XI: *Littera Enciclica: Casti connubii*, 1930 nov. 31, Romae, apud S. Petrum, de Matrimonio christiano, spectatis praesentibus familiae et societatis condicionibus, necessitatibus, erroribus, vitiis, in *Acta Apostolicae Sedis*, 22 (1930), 539-592.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO: *Exactis Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, in *Communicationes*, an. 7 (1975), 25-97; an. 9 (1977), 227-378; an. 15 (1983), 170-253.

### *Giurisprudenza*

- Coram STAFFA, 5. agosto. 1949, in *SRRD* 41, 461-468.
- Coram FILIPIAK, 14 giugno 1957, in *SRRD* 49, 494-496.
- Coram FELICI, 17 dicembre 1957, in *SRRD* 49, 842-848.
- Coram DOHENY, 18 febbraio 1959, in *SRRD* 51, 59-65.
- Coram POMPEDDA, 9 maggio 1970, in *SRRD* 62, 475-481.
- Coram DE JORIO, 23 aprile 1975, in *SRRD* 67, 351-358.
- Coram POMPEDDA, 17 marzo 1986, in *SRRD* 78, 174-183.
- Coram BURKE, 23 giugno 1987, in *SRRD* 79, 393-397.
- Coram BOCCAFOLA, 15 febbraio 1988, in *SRRD* 80, 87-105.
- Coram GIANNECCHINI, 14 luglio 1988, in *SRRD* 80, 471-479.
- Coram STANKIEWICZ, 25 aprile 1991, in *SRRD* 83, 280-290.



Coram POMPEDDA, 16 gennaio 1995, in *SRRD* 87, 1-9.

Coram GIANNECCHINI, 18 dicembre 1996, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXIII, 1988, 561-591.

### *Studi*

AA.VV.: *Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia, II Simposio Internacional de Teologia*, Navara, 1980.

AA.VV.: *Error determinans voluntatem*, Studi Giuridici XXXV, Città del Vaticano, 1995.

AA.VV.: *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano, 1995.

CASTAÑO J. F.: *Il sacramento del matrimonio*, Roma, 1992.

CHIAPPETTA L.: *Il Codice di Diritto Canonico*, Commento giuridico-pastorale, Roma, 1996.

HERVADA J.: *Studi sull'essenza del matrimonio*, Roma, 2000.

*Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa*, a cura di P. BARBERI e D. TETTAMANZI, Milano, 1986.

MIRALLES A.: *I sacramenti cristiani*, Roma, 1999.

NICOLAS J. H.: *Sintesi dogmatica, Dalla Trinità alla Trinità; La Chiesa e i sacramenti*, Città del Vaticano, 1992.

RINCÓN PÉREZ T.: *El matrimonio cristiano*, Pamplona, 1996.

SEQUEIRA J. B.: *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacrament*, Cherf, 1985.

SCHILLEBEECKX E.: *L'Eglise du Christ et l'homme d'aujourd'hui selon le Vatican II*, Lyon, 1965.

### *Articoli*

BEGUERIE P. H.: *Problèmes actuels dans la pastorale du mariage*, in *La Maison-Dieu*, CXXVII, 1976.

BOCCAFOLA K.: *El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: límites de su objeto y prueba*, in *Ius Canonicum*, XXXV, 1995, 143-164.

BOYER J. J.: *Dignité sacramentelle du mariage et jurisprudence*, in *L'année Canonique*, XXXIX, 1997, 67-73.

BURKE C.: *La sacramentalità del matrimonio: riflessioni teologiche*, in *Apolinaris*, LXVI, 1993, 315-338.

CHAUVET M.: *Le mariage, un sacrament pas comme les autres*, in: *La Maison-Dieu*, 127, 1976, 64-105.

- COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE: *Proposizioni sulla dottrina del matrimoniocristiano*, in *La Civiltà Cattolica*, n. 3078, CLXIX, 1978, 493-520.
- COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE: *Teologia del matrimonio*, in *Il Regno-documenti*, 17/1978, 389-402.
- DI MATTIA G.: *Areligiosità dei battezzati e la forma canonica del matrimonio*, Estratto da "Archivio Giuridico", 183, 1972, 163-188.
- FALTIN D.: *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti*, in *Quaderni "Studio Rotale"*, IV, 1989, 5-39.
- GAS-AIXENDRI M.: *Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota*, in *Ius Ecclesiae*, XIII, 2001, 122-145.
- GROCHOLEWSKI Z.: *L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXI, 1996, 223-239.
- HENDRIKS J.: *Battesimo, fede e sacramentalità del matrimonio*, in: *Ius Ecclesiae*, VIII, 1996, 663-676.
- KOWAL J.: *L'errore circa le proprietà essenziali o la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Periodica*, LXXXVII, 1998, 287-327.
- MINGARDI M.: *Il principio d'identità fra contratto e sacramento*, in *Periodica*, LXXXVII, 1998, 215-256.
- RINCÓN PÉREZ T.: *El requisito de la fe personal para la conclusion del pacto conyugal entre bautizados segun la Exh. Apost. "Familiaris Consortio"*, in *Ius Canonicum*, XXIII, 1983, 201-236.
- RINCÓN PÉREZ T.: *Implicaciones doctrinales del matrimonio civil de los católicos*, in *Ius Canonicum*, XIX, 1979, 77-158.
- SALERNO F.: *La dignità sacramentale del matrimonio nella storia della Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus*, XXVIII, 1993, 11-68.
- STANKIEWICZ A.: *Concretizzazione del fatto simulatorio nel "positivus voluntatis actus"*, in *Periodica*, LXXXVII, 1998, 257-286.
- STANKIEWICZ A.: *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in *Apolinaris*, LVII, 1984, 547-565.
- STANKIEWICZ A.: *L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica*, in *Periodica*, LXXXIII, 1994, 635-668.